CHIAPPELLI

Irnerio

Secondo La nuova
Critica Storica

1894

LUIGI CHIAPPELLI

IRNERIO

SECONDO LA NUOVA CRITICA STORICA

FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA
TORINO
FIRENZE - ROMA

1894

Herrn Prof. Ernst Landsberg
freundschaftlichst überreicht
vom V.

Pistoia 1895.

LUIGI CHIAPPELLI

IRNERIO

SECONDO LA NUOVA CRITICA STORICA

FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA
TORINO
FIRENZE - ROMA

1894

Irnerio secondo la nuova critica storica.

È notevole come il centenario della Università di Halle, da poco tempo celebrato, abbia uno speciale rapporto di colleganza colle feste universitarie bolognesi del 1888. Difatti come in quel tempo all'*alma mater legum* inviava la dotta figlia dalle rive della Saale il libro pregevolissimo di Ermanno Fitting sui primordi dello Studio bolognese, così oggi per le feste di Halle lo stesso insigne medioevalista di quella Università torna ad illustrare le glorie di Bologna, pubblicando le *Quaestiones de iuris subtilitatibus* di Irnerio note soltanto per nome, e contemporaneamente una fin qui sconosciuta *Summa Codicis* del grande dottore di Bologna.

Di queste opere intendiamo dare notizia, perchè questi trattati irneriani, oltre ad essere fonti di molta importanza per la storia del secolo XI, e per la storia del diritto, sono di molto valore per la storia generale della cultura nel Medioevo. Inoltre mentre finora soltanto la tradizione secolare affermante la grandezza d' Irnerio giustificava l'aureola misteriosa di gloria, che circondava il leggendario dottore bolognese, queste due opere rivelano una potenza mirabile di intuizione e di elaborazione scientifica, che offusca ogni altra gloria del periodo bolognese.

Se non che per bene intendere il valore storico di queste scoperte dovute al Fitting, è necessario tracciare almeno per linee principali lo stato dell'attuale critica storica, tanto circa le condizioni della cultura giuridica nell'età pre-irneriana, quanto circa la storia d'Irnerio. E questo esame è importante a farsi, perchè la storia della rinascenza giuridica del secolo XI si collega colla storia della rinascenza della cultura, di cui fu quella una delle prime manifestazioni. Difatti le nozioni del diritto, prima conservate nelle scuole di arti liberali del *trivium*, in quel secolo assorgono a dignità di scienza, ed è un *magister in artibus,* Irnerio volgentesi agli studi giuridici, che opera questa divisione.

Risorto il diritto romano, in Bologna pur floriscono l'*ars dictandi*, primo passo al culto della eleganza della forma, che rese famosi gli umanisti, e l'*ars dicendi* che doveva formare gli eloquenti giuristi, i grandi oratori politici e i colti ambasciatori dei secoli XV e XVI. Anche le scuole filosofiche del tempo sentirono l'influenza della grande vitalità delle scuole giuridiche, che si manifestò nei rapporti che con queste ebbero Abelardo, Pier Lombardo, e Giovanni di Salisbury, e nella lotta contro l'abuso della dialettica che i legisti iniziano con Riccardo Malombra. Accanto alla scuola del giure in Bologna incomincia un tale movimento letterario, da essere oggi considerata Bologna come il centro donde avrebbe avuta origine la scuola del dolce stil nuovo (1): pure sappiamo che l'Alighieri vi fu a studio. Anche la vita sociale doveva rapidamente riformarsi sotto l'influenza delle scuole del giure.

Il diritto sorto a nuova vita fu per tre secoli uno degli elementi precipui della vita intellettuale italiana, come poi per altri tre secoli lo fu l'arte. Come la città fu il teatro dell'arte, quando il popolo in Borgo Allegri festeggiò il risveglio delle arti figurative, così la città era una scuola di diritto, quando Azone in Bologna insegnava sulla pubblica piazza dinanzi a migliaia di uditori.

Dopo la splendida dimostrazione data dal Savigny a principio di questo secolo, che l'uso pratico del diritto romano si conservò tenacemente per tutto il periodo medioevale, soltanto in questi ultimi anni si fece viva la disputa sulla tenacità della tradizione scientifica di tale diritto in quella età. E primo e più valorosamente di tutti il Fitting ha sostenuto, e, secondo noi, dimostrato in una lunga serie di sapienti monografie (2) la persistenza di quella tradizione a traverso il Medioevo fino al sorgere dello Studio bolognese, raccogliendo elementi di prova da antiche testimonianze sulla condizione degli studi nei vari secoli, dando alla luce una letteratura giuridica che collega Giustiniano ad Irnerio, e formulando dei criteri onde distinguere le scritture pre-irneriane da quelle bolognesi.

Contro la geniale intuizione e dimostrazione del Fitting sorse per

---

(1) Monaci in « Nuova Antologia », Ser. II, vol. XLVI, 1884, p. 612. — Casini in « Giorn. stor. della letter. ital. », 1, 5 segg.

(2) Fitting, *Ueb. d. sogen. Turiner Institutionenglos. u. d. sog. Brachylogus,* 1870. — *D. Castrense Peculium,* 1871. — *Glosse z. d. Except. Leg. Rom. d. Petrus,* 1874. — *Z. Gesch. d. Rechtswissen.*, 1875. — *Jur. Schrift. d. früh. Mittelalt.,* 1876. — *Ueb. d. Heimath u. d. Alter. d. sog. Brachylogus,* 1880.

primo il Conrat professore in Amsterdam (1) il quale contradiceva alle nuove vedute, ritenendo che il primo Medioevo ci abbia trasmesso soltanto dei vestigi di una trattazione pratica del diritto; quindi confinava la così detta letteratura pre-irneriana arbitrariamente parte nella età giustinianea, parte nel periodo bolognese, sostenendo che i primi bagliori della scienza novella appariscono soltanto a mezzo il secolo XI. Secondo il Conrat il più remoto Medioevo non conosce più il Digesto, e la trattazione delle fonti è puramente grammaticale o pratica. A questi attacchi rispose vigorosamente il Fitting (2), mostrando la continuità della tradizione anche rispetto al Digesto, la persistenza dell'insegnamento nelle scuole, e l'esistenza di una letteratura avente carattere scientifico.

Le idee del Conrat furono accolte anche dal Flach di Parigi (3) in un libro scritto in forma attraente ma di criteri assolutamente negativi, che spinsero all'eccesso le tesi del Conrat, giungendo perfino a negare l'esistenza di scuole giuridiche nella Francia medioevale: il Fitting (4) con un nuovo scritto rendeva cavallerescamente alla Francia il vanto di avere avuto antichissime scuole di diritto, fondandosi su testimonianze fino ad oggi inosservate.

Intanto il Conrat in seguito a un più largo esame di fonti, e a nuove pubblicazioni di testi nella sua recentissima — *Storia delle fonti e della letteratura del diritto romano nel più remoto Medioevo* (5) — spostava alquanto la sua antica opinione, riportando verso il mille l'aurora degli splendori bolognesi. Avevano intanto veduta la luce alcuni nuovi testi, fra i quali meritano specialmente d'essere ricordati i seguenti, cioè la *Glossa Pistoiese al Codice*, il *De Criminalibus causis,* e la nuova edizione della *Glossa di Colonia* che il Fitting riferisce a Walcausa, e che ci mostra la scuola longobardistica di Pavia ad un alto grado di studi sul diritto romano in pieno secolo XI (6). Salvo qualche lieve discrepanza le vedute del Fitting furono accolte dallo Stintzing, dal Rivier, dal Ficker, dal Landsberg, dallo Schupfer, dallo Zdekauer, e da altri

(1) Conrat, *D. Epitome Exactis regibus,* 1884.
(2) Fitting, *Z. Gesch. d. Rechtswissensch. im Mittelalter* (in « Zeitschr. d. Sav. », Stift. VI). — Fitting, *Ueb. neue Beiträge z. Gesch. d. Rechtswissensch. im. früh. Mittelalter* (in « Zeitschr. d. Sav. », Stift. VII).
(3) Flach, *Études critiques sur l'hist. du Droit Romain au Moyen Age,* 1890.
(4) Fitting, *Le scuole di diritto in Francia durante l'XI secolo* (« Bull. dell'Ist. di Dir. Rom., anno VI, fasc. 3 e 4).
(5) Conrat, *Gesch. d. Quell. u. Liter. d. röm. Rechts im früh. Mittelalter,* 1889-91.
(6) Fitting, *Die Institutionenglossen des Gualcausus,* 1891.

valorosi storici, sì che la tesi della continuità della tradizione scientifica nell'età di mezzo è l'opinione oggi dominante. Inoltre si è potuto giungere fino a mostrare, come la fiorente scuola bolognese basa la sua scienza sopra un fondo antico, e che è in stretto rapporto con più vetuste scuole.

Queste tesi del Fitting trovano esatto riscontro in ciò che le recenti scoperte della critica storica han posto in luce. Oggi le solitudini del Medioevo si illuminano e si popolano; del fondo severo di quella età sorgono delle figure maestose aventi un'impronta caratteristica. Il culto della latinità apparisce non interrotto, tanto che nel secolo XI vi è ancora chi scrive in un latino non indegno di un umanista; Anselmo il Peripatetico (1) nello studio di Cicerone precorre il Petrarca, mentre già papa Silvestro II nelle sue lettere parlava come un letterato del Rinascimento (2). Quasi ogni giorno si rintracciano nuove scuole; siamo certi ormai che dove era una cattedrale o un monastero era anche una scuola, ove la dialettica, la grammatica, la rettorica, e il diritto fiorivano. I cataloghi delle biblioteche medioevali anche d'Inghilterra, di Germania e di Francia attestano ricchezza di cultura classica. Lo stesso Carlo Magno si serviva per sigillo di un'antica gemma rappresentante Giove Serapide, e la sua scuola palatina era divenuta una specie di accademia internazionale di scienze. La scrittura e l'architettura conservavano vive le tradizioni romane, e ben presto a modelli classici s'inspirava l'arte pisana.

Come è sparito il Medioevo romantico, convenzionale dalle poetiche leggende, così va tramontando il Medioevo sinonimo di tenebre e di caligine, e la barbarie si arresta alla invasione dei barbari. Tenebre invece sono nella mente nostra, che non ha ancora di quella età una conoscenza piena e sicura, simile a Fausto che non sa distinguere l'intuizione personale dello spirito, dalla sua essenza.

Venendo ora a parlare delle ricerche storiche moderne sopra Irnerio, possiamo affermare che da Savigny in poi fino a pochi anni addietro non era stato fatto un passo innanzi (3). Quindi l'opera d'Irnerio era riguardata come un monumento solenne e misterioso sorgente nelle solitudini del secolo suo, come la sfinge in mezzo al deserto. Soltanto la tradizione secolare affermava la grandezza sua.

---

(1) Dümmler, *Anselm d. Peripatetiker*. Halle, 1872.
(2) Giesebrecht, *Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit*, P. I, vol. 2°, cap. 17.
(3) È pur sempre da ricordarsi il giovanile scritto di A. Del Vecchio, *Di Irnerio e della sua scuola*, 1869.

A tempo di Savigny appariva Irnerio soltanto in sette documenti; oggi possediamo undici carte che lo riguardano (1), ove comparisce come giudice e come causidico dal 1113 al 1125 o nei placiti di Matilde o a servizio dell'imperatore Enrico IV. Quindi si era costretti a ristringere la sua operosità scientifica presso a poco dal 1088 al 1126. Sembrava infatti dal materiale posseduto, che da un lato nel 1113 godesse di una reputazione già assicurata, e dall'altro che avesse lungamente vissuto, giacchè la cronaca Urspergense lo ricorda a proposito dell'impero di Lotario II (1125-1137).

Ma alla penuria dei dati storici per ricostruire la sua vita faceva strano contrasto la ricchezza delle tradizioni che a lui si ricollegavano. Intorno a questa misteriosa figura si formava un ampio ciclo di leggende e di tradizioni, come del resto intorno ai nomi più illustri del Medioevo: e queste leggende abbracciano tutta la sua operosità scientifica. Come Irnerio dalle arti liberali, che professò in Bologna, si volse agli studi del diritto nol sappiamo con sicurezza. Una leggenda lo fa compagno di S. Lanfranco di Pavia, col quale avrebbe cominciato il nuovo insegnamento, avendo trovati in Bologna i testi della legislazione giustinianea. Secondo un'altra leggenda, riferita da Enrico di Segusia, Irnerio interrogato da un teologo sul significato della parola *as* a proposito di un luogo della Bibbia, sarebbesi volto agli studi del diritto classico. Secondo la tradizione di Odofredo relativa al trapasso dei *libri legales* e della scuola di diritto da Roma a Ravenna e quindi a Bologna, parrebbe che Irnerio in questa occasione lasciasse gli studi letterari. Un'altra tradizione, e la più verosimile, è che Irnerio, secondo Burcardo di Ursperg, *ad petitionem Matildae comitissae* avrebbe volta la sua mente ai nuovi studi (2).

La leggenda segue anche Irnerio insegnante, e nella sua luce poetica nasconde un alto significato storico; difatti le tradizioni congiungendo Irnerio al pavese Lanfranco, alle scuole di Costantinopoli, di Roma, di Ravenna e di Pisa, indicano i legami che la scienza

(1) Il Ficker ha il merito di avere in questi ultimi tempi scoperto qualche nuovo dato per la biografia d'Irnerio. Giustamente il Fitting rigetta come relativi a questo dottore i due documenti del 1100, ove è parola di un *Guarnerius* potestà di Monselice (Gloria, *Monumenti dell'Univ. di Padova,* 107 segg. — Ricci, *I primordi dello Studio di Bologna,* doc. XI e XII).

(2) Questa tradizione è avvalorata dall'avere, secondo Odofredo, Pepo insegnato *auctoritate sua,* quasi in contrapposto alla *petitio* della contessa toscana, e dalla frequenza dei giudici romagnoli nei placiti di Matilde; fra questi nel 1113 si trova anche Irnerio.

bolognese ebbe coi più importanti centri di cultura del più remoto Medioevo. Questa ricca fioritura di leggende accompagna il grande legista fino alla morte; il racconto di Aristotele morente che indica il continuatore delle sue dottrine, viene applicato ad Irnerio e alla successione della sua scuola (1). Tutta questa varietà e ricchezza di tradizioni formatesi intorno ad Irnerio come luminosa aureola di gloria, attesta la sua grandezza, e il valore storico che egli ebbe nello svolgimento della cultura, come d'altra parte dimostra che l'antico tempo ebbe l'intuizione che egli dominava due età, riassumendo il vecchio sapere giuridico e dando nuova forma e nuovo contenuto alla scienza romanistica.

Del rimanente fino ad oggi si sapeva che Irnerio insegnò a Bologna, che dopo aver servito la contessa Matilde si gettò in braccio di Enrico IV imperatore, e poi di Enrico V contro il papa Gelasio II.

Un grande progresso negli studi irneriani è segnato dalle feste bolognesi del 1888; in quella occasione studiosi italiani e stranieri portarono ricco contributo alla conoscenza dei primordi dello Studio bolognese, e della scienza dei primi glossatori (2). Il ch. Fitting (3) in un libro splendido sulle origini di quello Studio acutamente illustrava i documenti relativi alla vita d'Irnerio accuratamente raccolti dal Ricci (4), e le tradizioni irneriane. Inoltre il Pescatore di Greifswald in una pregevolissima monografia sulle glosse d'Irnerio (5) ci dava a conoscere per la prima volta, che le chiose dovute al grande maestro di Bologna si contano a migliaia, che sono un apparato completo alle fonti giustinianee, di guisa che i suoi successori in gran parte si sono giovati dell'ampio materiale scientifico del loro

---

(1) Tamassia, *Note per la storia del Diritto romano nel Medioevo*. Firenze, 1892 (dal vol. per le onoranze a F. Serafini).

(2) Alcune glosse d'Irnerio furon da noi pubblicate nel 1886 col titolo: *Glosse d'Irnerio e della sua scuola* (in « Mem. d. Acad. d. Lincei ». Serie 4ª, vol. 2°). — Nel 1888 furono pubblicate alcune altre da Cogliolo, *Glosse Pre-Accursiane*, 1888 — ed il Gloria dava alla luce l'autografo d'Irnerio da un documento padovano del 1116 (Gloria, *Autografo d'Irnerio e origine della Università di Bologna*, 1888). — Merita di essere ricordato qui anche un *Formularium tabellionum*, che il Palmieri (*Appunti e documenti per la storia dei Glossatori*, I, 1893) ha pubblicato come opera d'Irnerio, raffazzonata da un notaro pratese del sec. XIII: ma sebbene possa trovarsi qualche argomento per supporre che il nucleo originario del lavoro sia opera irneriana, pure l'attribuzione non è ancora ben sicura, nè la scienza ha su questo proposito pronunziata alcuna parola.

(3) Fitting, *D. Anfänge d. Rechtsschule zu Bologna*, 1888.

(4) Ricci, *I primordi dello Studio di Bologna*, 1888.

(5) Pescatore, *D. Glossen d. Irnerius*. Greifswald, 1888. Non tratteniamo i lettori di questo periodico sulle nuove osservazioni fatte da Pescatore sulle sigle irneriane, perchè questo argomento richiederebbe larga esplicazione e forse non conforme all'indole del periodico.

maestro. Insomma per questo libro si cominciò a intuire, che il secolare lavorio della scuola di Bologna non fu in gran parte che l'esplicazione della potente iniziativa scientifica d'Irnerio, il quale riassumendo tutto il vecchio sapere, e riannodandosi alle tradizioni classiche aveva distaccata la giurisprudenza dalle scienze del *trivium* e con una straordinaria forza di intuizione e di comprensione aveva saputo ridestarla a nuova vita. Difatti appariva già avere egli dato un avvio fecondo alla ricomposizione dei testi del *Corpus iuris*, allo studio per la loro distribuzione, per la critica del testo, e per la loro illustrazione.

Interessa quindi di vedere quale nuovo contributo recano alla conoscenza del primo e principale legista bolognese e della sua operosità scientifica i nuovi scritti irneriani scoperti e illustrati dal Fitting.

Le *Quaestiones de iuris subtilitatibus* (1) cominciano con una introduzione allegorica, forma prediletta del Medioevo, e che pur sembra una eco lontana di tradizioni classiche (2). In essa sembra che l'autore faccia allusione al suo passaggio agli studî giuridici e alle sue precedenti peregrinazioni, là dove scrive: — *hoc (Justitiae templum) michi spatianti forte neque talia cogitanti conspectum est:* forse altri dettagli di questa allusione rimangono nella penombra (3).

---

(1) *'Quaestiones de iuris subtilitatibus' mit ein. Einleitung herausgegeben* v. H. FITTING. Berlin, Guttentag, 1894. Questo trattato è stato scoperto dal Fitting in due mss., l'uno appartenente alla Biblioteca di Troyes (prima metà sec. XII), che comprende la *Summa Codicis* d'Irnerio, la *Summa legis Langobardorum* edita da ANSCHÜTZ, l'altro della Universitaria di Leida (fine sec. XII). Questo è corretto su due mss. più antichi, e contiene il trattato sulla *Aequitas*, le formule processuali pubblicate da FITTING (*Jur. Schr.*, p. 78 segg. e 171 seg.), la *Distinctio* d'Irnerio sull'*Interesse* che costituisce il tit. VII, 31 della *Summa Codicis*, e un frammento avente la sigla I, oltre ad altre scritture pre-irneriane, e dei primi tempi bolognesi.

(2) Vedasi EMPEDOCLE, *De Natura proem.* (*Philosophorum Graec. vet. reliquiae*, ed. Karsten, vol. 2°). Una introduzione colla quale questa d'Irnerio ha qualche analogia è il proemio al *De Natura* di Parmenide (*Phil. Graec.*, ed. cit.); ivi l'autore finge di essere trasportato nel tempio della Sapienza ove sono presenti la *Iustitia*, la *Religio*, e la *Pietas*. Forse al Medioevo non rimase sconosciuto questo luogo, essendo stato riprodotto da Sesto Empirico, e da Simplicio nel *De coelo*. Questi ragguagli mi sono comunicati da mio fratello prof. Alessandro Chiappelli della Università di Napoli.

(3) Accenniamo l'ipotesi, che la *Ratio* e la *Iustitia* insieme troneggianti possano essere figure allegoriche di Beatrice e di Matilde, che regnarono insieme a tempo d'Irnerio, e delle quali la grande contessa pare che realmente incitasse Irnerio allo studio dell'*ius*. E tenendo conto infatti della devozione che Matilde professava per Gregorio VII, e della possibilità che essa conoscesse il valore d'Irnerio, nei cui placiti posteriormente lo troviamo, non è inverosimile che l'insegnamento del dottore bolognese a Roma sia dovuto ad incitamento della contessa toscana; così troverebbe spiegazione il racconto del cronista Urspergense.

Lo scrittore adunque, dopo queste sue peregrinazioni, giunge al tempio della Giustizia, che era collocato sopra un'alta montagna, e circondato da amene selve. Sulle mura cristalline del tempio stanno scritti a lettere d'oro i *libri legales*. La *Justitia* troneggia nel centro, al di sopra è la *Ratio* dagli occhi siderei e ardenti, e sulle ginocchia posa l'*Aequitas* dal volto benigno, mentre ai lati stanno come figlie intorno la madre la *Religio*, la *Pietas*, la *Gratia*, la *Vindicatio*, l'*Observantia* e la *Veritas*. Avanti il tempio siede in cattedra un legista venerando d'aspetto, intorno a lui numerosi uditori. A nome di questi uno (A = Auditor) prende la parola, e prega il il maestro (I = Interpres) di sciogliergli le questioni nascenti sui libri delle leggi, cioè le loro apparenti contradizioni. E qui il legista giustifica l'opera sua col permesso, che Giustiniano aveva dato di sciogliere *subtili animo diversitatis rationes*, donde nasce il titolo del trattato.

Così ha origine la forma dialogica dello scritto, che gli dà una grande vivacità. L'interpetre anche a prima giunta apparisce un dotto di primo ordine; esso infatti domina in modo sorprendente tutta la grandiosa collezione giustinianea fino nei più minuti dettagli, la sua cultura rettorica da intonazione elevata alla scrittura e ricchezza di forma, la cultura grammaticale un colorito punto medioevale alla ortografia e una forma elegante che ricorda quella dei giureconsulti classici, e lo studio della dialettica una finezza arguta nei responsi. Così il giurista esamina le principali *quaestiones* fino alla fine del libro IV del Codice: di qui in poi i testi presentano minor numero di questioni, che gli uditori conosciuto il metodo del maestro possono da per sè sciogliere; questi poi ne preparerà la soluzione alle singole leggi, ciò che è evidente allusione alle proprie glosse. Giustiniano peraltro permette anche di facilitare lo studio delle leggi *per titulorum subtilitatem* con una succinta esposizione sistematica, allusione questa al grandioso piano che Irnerio aveva già concepito per la *Summa Codicis*. Quindi il trattato termina colla spiegazione delle materie delle obbligazioni ed azioni, di cui l'*Auditor* prega l'*Interpres*.

Nel manoscritto di Leida, come nella edizione, fa seguito un frammentario trattato sull'*Aequitas* annunziato già nelle *Quaestiones*, e strettamente con esse collegato e colla *Summa Codicis*, ove si pone in luce l'influenza dell'equità nelle singole teorie del diritto. Cronologicamente segue le *Quaestiones* e precede la *Summa*. Ed anche da questa successione di questi trattati s'intuisce la natura

della mente d' Irnerio: esso ha concepito il piano di un manuale sistematico di diritto secondo il *Codex*, ne dà un saggio nello scritto sull'*Aequitas*, e corona l'edifizio grandioso colla *Summa*. Così nelle *Quaestiones* egli aveva mostrato di annettere una importanza sostanziale al trattato *De actionibus*, ed egli torna in un nuovo lavoro ad occuparsi della materia, scrivendo il *De natura et causa actionum* (1), e nella *Summa* (IV. 10) cercando di portare a perfezione questa teorica. Egli quindi persegue il suo ideale tenacemente, passando da una forma imperfetta ad una più perfetta, fino a giungere a dare al trattato un compimento che si può dir classico nella sostanza e nella tecnica della forma.

La *Summa Codicis* (2) è una esposizione sistematica del diritto romano secondo i primi nove libri del *Codex*, ed è la più antica: essa quindi non muove da un ordinamento sistematico concepito da Irnerio, perchè vietato dall'imperatore. Scopo dell'autore era da un lato scrivere un manuale per gli scolari già avanzati negli studi, onde la forma elevata della trattazione, dall'altro di presentare non tutto ciò che è necessario al giurista colto, sibbene quel che era indispensabile per le lezioni esegetiche. È quindi una esposizione lucida, breve, da paragonarsi ai migliori trattati moderni di Pandette; se la forma non è esornata come quella delle *Quaestiones*, è da cercarsene il motivo in questo che il legista scrivendo cerca di imitare Giustiniano. E scrive difatti come un giureconsulto di quei tempi, esponendo esclusivamente il diritto dell'età giustinianea, e di preferenza le teorie del diritto privato. La trattazione è quella di un grande maestro, tanto che anche i giuristi viventi, cosa sorprendente a dirsi, possono studiarla con profitto: anzi il Fitting osserva che paragonata la *Summa* coi manuali moderni, compreso quello classico del Windscheid, ultimo grande pandettista, l'esposizione irneriana in alcuni luoghi è più ricca.

Tutte queste opere irneriane scoperte dal Fitting sono inspirate, salvo lievi differenze, alle stesse fonti; Irnerio conosce in tutta la sua estensione il *Corpus iuris* (3), giacchè egli stesso usa questa

---

(1) Ne possediamo un frammento edito da Fitting, *Juristische Schrift. d. früh. Mittelalt.*, p. 134 segg., §§ 1-30 del *Compendium iuris*.

(2) La *Summa* è contenuta nel ricordato ms. di Troyes (1ª metà sec. XII), già noto per gli studî di Hänel e di D'Ablaing, in un ms. della Nazionale di Parigi (2ª metà sec. XII) corretto su altri due mss., e in un codice della Albornoziana di Bologna (princ. sec. XIII): del resto anche la *Summa Rogerii*, che è nella maggior parte una riproduzione letterale di quella d'Irnerio, ha servito alla edizione di questa.

(3) Ha già notato il Fitting, che almeno nelle *Quaestiones* Irnerio fa uso anche

espressione (I. 17), e perfino, ciò che è di grandissimo valore storico, trae profitto dalle Istituzioni di Gaio, poco dopo scomparse alla scienza fino al principio di questo secolo, o almeno da una opera da essa derivata; fonti letterarie sono Livio, Cicerone, Vegezio, Boezio e Isidoro. Questi scritti si collegano da un lato colla antichissima letteratura giuridica, come col *Compendium iuris*, colle *Regulae* attribuite a Gemignano (1), col libro di Tubinga, e con altre opere di questo ciclo (2), dall'altro servirono di fonte a molte opere del periodo bolognese (3).

Queste scritture non portano il nome dell'autore, ma la dimostrazione che il Fitting ha data, per provare che appartengono ad Irnerio, è solidamente condotta. Essa si fonda sullo stretto rapporto, che talvolta è riproduzione letterale, fra queste opere e altri scritti autentici d'Irnerio, sulla forma del dettato caratteristica di questi trattati che riapparisce nelle glosse irneriane; si aggiunge a questa prova il fatto che in queste opere si ritrovano opinioni che sappiamo da lui professate. Infine abbiamo in un documento del 1262 il ricordo che Irnerio scrisse un trattato di Questioni, come d'altra parte antiche citazioni di luoghi della *Summa* e delle *Quaestiones* con esplicito riferimento al grande dottore bolognese.

Lo stesso sapiente illustratore ed editore di questi scritti irneriani accenna, come potrebbero allegarsi in favore di questa prova le strette parentele che intercedono fra la *Summa* e alcune glosse autentiche d'Irnerio, pubblicate dal Pescatore. Sono così stretti i rapporti che corrono fra quella e queste, che basta la lettura di pochi passi per scorgere come l'attribuzione ad Irnerio è giustificata. Specialmente rinviamo il lettore al confronto fra le *Continuationes titulorum* edite dal Pescatore e i luoghi corrispondenti della *Summa* (4).

Forse un altro argomento atto a convalidare la dimostrazione

---

dei *tres libri* del Codice. Del resto la cosa è sicura, perchè si ha anche il ricordo del *liber Irnerii*, ossia della recensione irneriana dei *tres libri* (*Glossa Accursiana*, lib. XII, tit. 26, rubr.); essa anzi presentava delle notevoli varianti nel testo.

(1) Fitting, *Jurist. Schr.*, p. 152.

(2) Si ricordino in proposito l'*Expositio terminorum usitaciorum*, il glossario che servì di fonte a questo trattato e al *Libellus de verbis legalibus*, il commento alle *Istituzioni* che è nella prima appendice delle *Exceptiones Petri*, il *De actionum varietate et vita seu longitudine*, e il manuale d'Istituzioni del ms. di Hänel (Fitting, *Jur. Schr.*, 145).

(3) Ve ne sono traccie notevoli nella *Summa Codicis* di Rogerio, nel suo dialogo *De praescriptionibus*, nel *Brachylogus*, nella Somma al Codice in lingua provenzale, nella *Summa* del Bassiano, e nelle teorie dei quattro dottori bolognesi.

(4) Pescatore, op. cit., pp. 22 e 61.

che Irnerio è realmente autore della *Summa*, può trovarsi nella seguente osservazione. È noto che Irnerio (1) da principio repudiò il libro delle Novelle, e che secondo l'opinione del Savigny tale rifiuto può benissimo riferirsi all'*Epitome Iuliani*, come all'*Authenticum*. Ora è certo, che l'autore delle *Quaestiones* e della *Summa*, mentre si riferisce manifestamente a questo secondo testo, non cita mai l'*Epitome*: anzi nella *Summa* (I. 15. 3) sembra che concordemente col parere espresso nella indicata glossa rigetti affatto il libro di Giuliano come non appartenente alla collezione giustinianea, scrivendo dopo avere enumerate le altre parti di tale raccolta come fonti di legge:

> *Si qua uero negotia postea emergentia legislationem postulauerint, hęc Novellarum Constitutionum nomine appellentur. ex aliis autem uoluminibus leges accipi seu in negotiis recitari prohibitum est, quia immo criminosum est.*

Pare questa una chiara allusione all'*Epitome Juliani*, l'unica collezione privata di diritto romano che il primo Medioevo aveva considerata come *lex*, e come tale applicata nella scienza e nella pratica.

Quanto al luogo e al tempo della redazione il Fitting ritiene, che le *Quaestiones* sieno composte nella scuola di Roma verso il 1082, e la *Summa* in Bologna alla fine del secolo XI. Se non che quest'ultima dimostrazione non ci ha persuasi (2), e ne indicheremo brevemente i motivi. Il principale argomento posto in rilievo da Fitting è, che la *Summa* termina in tronco col tit. *Ad legem Juliam maiestatis*. Ciò non sarebbe casuale secondo il Fitting; anzi questo fatto deve essere spiegato coll'altro che alla *Summa* fa seguito nel Ms. di Troyes la *Summa legis Langobardorum* che lo stesso storico attribuisce a Irnerio; quindi la *Summa* è composta in un luogo ove non il diritto penale romano ma il longobardo era in vigore, come a Bologna.

---

(1) Savigny, *Storia del Dir. Rom. nel Medioevo*. Trad. Bollati, vol. 3°. — *Glosse d'Irnerio*. Const. Cordi, § 4.

(2) Il Fitting si fonda per questa dimostrazione anche sui rapporti della *Summa* col *Brachylogus* e sulle forme della tecnica giuridica in uso fra i bolognesi. Quanto al primo punto ci sembra, che non possa trovarsi ostacolo a pensare che l'autore del *Brachylogus* abbia udite le lezioni d'Irnerio in Roma. In secondo luogo se nella *Summa* le forme delle citazioni si avvicinano più che nelle *Quaestiones* alla forma stereotipa dei bolognesi, può pensarsi che Irnerio stesso abbia poste le prime basi di questa forma di citazione, la quale sarebbe stata poi accettata in Bologna coll'insegnamento irneriano. Del resto anche nelle *Quaestiones* non mancano simili citazioni, e, come lealmente osserva il Fitting, il titolo *De interesse* nella *Summa*, il quale offre esempi notevoli nel genere, pare una aggiunta posteriore fatta da Irnerio stesso.

L'argomentazione è acuta (1), ma secondo noi non è insormontabile, perchè l'autore della *Summa* lungi dall'esternare il proposito di rimettersi per il diritto penale al gius longobardo nel capitolo I del libro IX si prefisse appunto il disegno di seguire anche in questa via il Codice, ed anzi di dare una succinta ma completa esposizione del diritto pubblico, tanto circa il diritto penale, quanto circa le *res* che sono nel patrimonio o nell'uso pubblico. Noi non sappiamo, se Irnerio eseguì il suo proposito, e se lo stato frammentario della *Summa* è casuale, ma basta allo scopo nostro che siasi proposto di esporre il giure penale quale resulta dal Codice di Giustiniano. Il passo, al quale alludiamo, è il seguente:

> *Satis rationabiliter ius priuatum dissertum est. nunc ius publicum dulcissime seu compendiose edisserendum est. ius autem publicum tum in publica uindicta, tum in rebus quę in patrimonio uel in usu publico sunt uertitur. quapropter illud ius publicum quod in delictis publicis cohercendis seu uindicandis consistit premittendum est.*

Tanto è vero che la *Summa* non è completa, che nello stesso titolo VII *ad legem Juliam maiestatis,* lo scrittore comincia col distinguere i *crimina ordinaria* dagli *extraordinaria,* e mentre illustra i primi, non giunge a spiegare questi ultimi.

Nessun dato positivo offre la *Summa,* da poterla riconnettere colla scuola di Bologna. Invece noi pensiamo che la *Summa* alla pari delle *Quaestiones* verosimilmente abbia avuta la scuola di Roma come suo luogo di origine, ciò che resulta dalle osservazioni seguenti.

Anzi tutto rileviamo nella *Summa* (IV. 51) l'espressione — *nec Romam ueniat* — molto significativa, perchè il passo corrispondente del testo (5, Cod. IV. 55) ha invece la formula — *nec in urbe Roma morari debet* —; inoltre la locuzione — *ius autem consuetudinarium non solum urbis Romę sed etiam cuiusuis oppidi recipiendum est* (VIII. 48) — non poteva essere adoprata da chi viveva in una città fiorente come Bologna ed è del resto tale locuzione molto diversa da quella adoprata nel Codice (1. Cod. VIII. 52). Per di più non manca l'indicazione di una località determinata di Roma, come se l'autore parli a scolari di quella città nella frase:

---

(1) Si vedano i dettagli di questa argomentazione in *Summa Codicis,* p. LXIV segg.

quę a dominio seu exemptę sunt a commertio legari non possunt, ut res sacrę et religiosę [et campum Martium item basilicas et templa] (VI. 22),

ove è allusione evidente alla regione IX di Roma detta Campo Marzio, che si estende fra il mausoleo di Augusto, il Pantheon e il Circo Agonale. È vero che l'esemplificazione relativa al Campo Marzio, e alle basiliche e ai templi trovasi nel § 4, Inst. de legatis II, 20; ma l'averla riprodotta pare stia ad indicare, che lo scrittore si rivolgeva a scolari che ben conoscevano quella località (1). Era questa appunto nel secolo XI la parte più popolata di Roma (2), ed aveva speciale importanza strategica e forse commerciale per l'approdo delle navi risalenti il Tevere. Si aggiungono a questi rilievi le traccie dell'uso di Gaio sia o no dirette, l'uso della espressione *capitula* col significato di leggi estranea a Bologna (I. 4), e la denominazione di *volumen Digestorum* (3) che esclude l'idea della triplice partizione del Digesto, la quale si aveva nello Studio bolognese. Poco sappiamo intorno all'origine di tale partizione, ma è certo che essa in Bologna esisteva anche al tempo degli scolari d'Irnerio. Probabilmente egli l'accettó in Bologna come tradizione di quella scuola. Secondo noi quindi Irnerio ha pure scritta la *Summa al Codice,* che egli riguardava come legge principale dell'impero in Roma, dove appena un secolo innanzi Ottone III consegnando ai giudici il Codice giustinianeo aveva loro detto, che con quello giudicassero il mondo.

Se può obiettarsi il racconto di Odofredo, secondo il quale per le guerre *quae fuerunt in Marchia* e per l'invasione normanna del 1084 cadde la scuola di Roma, o bisognerà ricondurre la *Summa* presso a questa epoca, o dovrà pensarsi che la cancelleria papale non rimase mai certamente priva di una scuola anche dopo quei torbidi.

Da questo rapido cenno apparisce in tutta la sua ampiezza il valore scientifico d'Irnerio, che riassumendo le antiche tradizioni e il sapere delle più vetuste scuole, segna nuove vie alla elaborazione

---

(1) Se tutte queste locuzioni fino a qui esaminate si trovano anche in altri testi cui la *Summa* servì di fonte, ciò non infirma a nostro parere l'espressa ipotesi circa l'origine romana della *Summa,* mentre per i posteriori testi esse locuzioni non han valore storico perchè copiate dalla *Summa* stessa.

(2) Gregorovius, *St. d. città di Roma,* trad. ital., vol. IV, 534. — Canina, *Indicazione topografica di Roma antica,* 412 segg.

(3) *Summa,* I, 15.

scientifica, e giunge a una sintesi di tutti gli istituti del diritto, che è la preparazione alla moderna scienza del giure. Da un lato illustra pazientemente i testi colla glossa fino ai più minuti particolari, e dall'altro dà alla scuola il primo trattato sistematico che fu la base delle opere posteriori del genere, al quale pongono mano quasi tutte le scienze del tempo, formandone un monumento della cultura medioevale.

Così all'altezza del carattere scientifico d'Irnerio avremmo desiderato che si accoppiasse l'altezza del suo carattere nella vita religiosa e politica del tempo.

Quali sono i resultati d'importanza generale per la storia del Medioevo, che possono trarsi da queste opere irneriane?

Anzi tutto esse ci offrono dei criteri solidi, tanto per distinguere le scritture che veramente appartengono all'età pre-irneriana da quelle posteriori, quanto per giudicare della conoscenza delle fonti nelle scuole del primo Medioevo. Il Fitting chiama argutamente pietra del paragone che verrà sperimentata nelle questioni di storia letteraria del diritto romano nell'età di mezzo la *Summa*. Ciò è tanto più importante oggi, poichè fino ad ora ogni storico arbitrariamente distribuiva per età e per scuole le scritture pre-irneriane, finchè un nuovo venuto rovesciava tutto l'edifizio laboriosamente costruito da altri; di questa continua fluttuanza di opinioni fra gli storici circa la classificazione cronologica della letteratura pre-bolognese sono una riprova le opere del Tardif (1), del Flach (2) e del Conrat (3). Così con fondamento il Fitting toglie ora da quella letteratura il frammento del manoscritto bambergense da lui stesso pubblicato (4), come attribuisce all'età bolognese il ***Brachylogus iuris civilis***. Così pure certe opere primitive sul Codice, e che rivelano scarsa conoscenza delle fonti, come la ***Glossa pistoiese***, bisogna necessariamente farle risalire a tempo assai antico, se la scienza è già adulta a mezzo il secolo XI.

Quanto alla conoscenza delle fonti classiche nelle scuole italiane del secolo XI bisogna ammettere che fosse molto ampia; per la scuola di Roma ne abbiamo una riprova in queste opere d'Irnerio, per la scuola di Pavia nella glossa di Walcausa. L'idea accettata

(1) Tardif, *Hist. d. sources d. Droit français. Origines romaines.* 1890, p. 190 segg.
(2) Flach, *Étud. crit. sur l'hist. du Droit Romain au Moyen Age*, 1890.
(3) Conrat, *Gesch. d. Quell. u. Liter. d. röm. Rechts im früh. Mittelalt.*, 1889-91.
(4) Fitting, *Jurist. Schrift.*, p. 172.

fino ad oggi, che nel secolo XI si andassero disseppellendo faticosamente i testi della compilazione giustinianea a poco per volta, o devesi applicare a più antico tempo, o forse ad alcuna delle scuole e non a tutte. È certo che Irnerio ebbe in Roma tutto il *Corpus iuris* e in manoscritti eccellenti; difatti fece uso del Codice completo, non epitomato, e munito almeno in parte anche delle iscrizioni delle costituzioni, come conobbe l'intero Digesto, e le *Novellae* nella forma dell'*Authenticum*. Sorprende come in un luogo riproduca una lezione del Digesto eguale alla fiorentina; del resto per la storia del Digesto, che è più importante di quella delle altre fonti giustinianee nel Medioevo (1), i trattati d'Irnerio ci offrono dei dati preziosi. Così notevolissimo è, che la lezione così detta bolognese sia già in stato di avanzata formazione alla fine del secolo XI, e quindi probabilmente nelle sue prime manifestazioni sia un prodotto della scuola di Roma. L'uso dell'*Infortiatum* che si manifesta anche nella *Glossa Monteprandonense al Codice* ci fa supporre che anche questa provenga dalla scuola romana. Nella *Somma* non apparisce traccia della triplice partizione del Digesto, anzi l'espressione *volumen Digestorum* che osservasi nel capitolo 15, lib. I, esclude ciò, talchè conviene pensare che sia questa una tradizione bolognese, accettata poi per maggiore comodità da Irnerio stesso, quando insegnò in patria. Così la questione relativa a un preteso smarrimento del Digesto nel primo Medioevo viene definitivamente risoluta. In Italia le opere d'Irnerio del secolo XI si riferiscono a quella fonte come già nota a tutti; in Francia vien copiato nel secolo IX il manoscritto berlinese del Digesto, e in Germania, che allora era tanto addietro nella cultura all'Italia e alla Francia, Wibaldo di Stablo e Corwey nelle sue lettere che risalgono al principio del secolo XII, si riferisce al Digesto come ad un testo ben conosciuto nel suo paese (2).

È appunto in forza di questa continuità di tradizione scientifica, che può spiegarsi come queste opere irneriane abbiano rapporto colle *Istituzioni* di Gaio, o almeno con un'opera da esse derivata; sappiamo del resto che altre fonti classiche, poi perdute, sono state adoperate in scritture giuridiche del secolo XII. Lo stesso avveniva in seguito di tempo per le opere di Menandro conosciute dagli uma-

(1) Da lungo tempo stiamo preparando una *Storia del Digesto nel Medioevo*, nella quale troveranno illustrazione alcune idee qui fugacemente accennate.
(2) Fitting, *Die Institutionenglossen d. Gualcausus*, p. 40.

nisti; sebbene il fervore degli studi per la letteratura classica fosse così vivo in quel tempo, e i manoscritti fossero gelosamente cercati e custoditi, pure ne è scomparsa ogni traccia.

Nell'esame di questi trattati irneriani colpisce l'attenzione nostra un altro fatto di grande importanza storica, cioè il perdurare della scuola di diritto in Roma verso la fine del secolo XI.

Se fino ad oggi potevasi credere per le scarse testimonianze a noi pervenute, che poco o nulla Roma avesse fatto durante l'età medioevale per la conservazione degli studi del diritto romano, oggi possiamo invece pensare con sicuro fondamento, che la scuola di Roma ha traversato il periodo del primo Medioevo resistendo all'urto della barbarie, e che alla Chiesa spetta così un nuovo merito nella storia della cultura. Sopravivenza di questa scuola indica, che le tradizioni scientifiche classiche non si sono spente mai, e che con Irnerio passarono nello Studio bolognese. E questa scuola di Roma, che probabilmente è il centro degli studi giuridici pre-irneriani, si afferma potentemente nel secolo XI e con una manifestazione di vera grandezza colle *Quaestiones* d'Irnerio, le quali ci mostrano come la scuola fosse in possesso di tutte le fonti della collezione di Giustiniano, e di manoscritti di essa veramente ragguardevoli. Già il Fitting ha raccolti alcuni dati per dimostrare l'antichità di questa scuola, e per valutare la sua vitalità nel secolo XI, che è attestata dalla nota bolla di papa Alessandro II del 1060 nella quale si combattono le dottrine ravennati sul modo di computare i gradi di parentela (1). Del resto anche dalle stesse *Quaestiones* resulta l'antichità della scuola, poichè Irnerio ricorda alcune risoluzioni di controversie proposte da altri dottori (2), e una raccolta di *Quaestiones* non poteva formarsi se non dove delle controversie erano state di fatto agitate. Non meno importante a notarsi è, che questa scuola apparisce fedele custode delle sue tradizioni, giacchè Irnerio non vede troppo di buon occhio le leggi dei principi transalpini a confronto del diritto romano. Forse se si vuole trovare un'altra prova della continuità della scuola di Roma, sono da prendersi in esame le bolle papali,

(1) *Decretum Gratiani* c. 2°, C. XXXV, q. 5°.

(2) *Summa*, IV, 19, 1; IV, 58, 1. In questo luogo sembra riferirsi l'autore a questioni assai antiche, come risulta dalla espressione *uidebatur quibusdam*. Vedasi anche *Summa*, VII, 17, 5 - VII, 27, 3. Non vogliamo dire con questo che tutti questi passi si riferiscano a controversie discusse nella scuola di Roma. Notevole è anche il passo IV, 54, 4 (*Summa*) ove si parla di concordia dei giuristi sopra un punto di diritto. Certamente poi a opinioni di legisti di Roma pare si riferisca nella *Quaest.* VII, 12.

ciò che non è stato fatto fino a qui; forse gli *scriniarii*, i *nomiculatores* della cancelleria papale, che del resto erano anche notari, uscirono da questa scuola vetusta, la quale, come tutte le scuole del tempo, e come la mostrano le stesse bolle dei papi, dovette comprendere anche l'insegnamento delle arti liberali. È a questa scuola romana che probabilmente debbono essere ricollegate le *formulae processuales* edite di Fitting nella seconda appendice alle *Exceptiones Petri* (1), la *Glossa cassinese alle Istituzioni* (2), le *Regulae* attribuite a Gemignano secondo le giuste vedute del Fitting, la *Glossa di Casamari al Codice* edita da Patetta, la quale appunto conserva tracce di un Digesto avente le iscrizioni dei frammenti, e la *Glossa di Monteprandone al Codice*, ove è traccia dell'uso dell'*Infortiatum*, fonte già conosciuta nella scuola di Roma, secondo quello che apparisce dalle *Quaestiones*. È questa una pagina di storia letteraria del diritto di altissima importanza, che merita una illustrazione la quale manca fino ad ora. Le tradizioni di questa scuola, appunto perchè antiche, furono conservate gelosamente, ed infatti il Fitting osserva un intimo rapporto fra le *Quaestiones* e una carta romana del 1107 edita già dal Ficker (3); rapporto che si rivela nel modo di trattazione delle fonti comprovante eguaglianza di metodo scientifico.

Questi trattati irneriani illuminano di luce assai viva anche il secondo periodo del Medioevo, e precisamente il sorgere dello Studio bolognese. Fino ad oggi si riteneva, che Bologna si collegasse colle scuole pavese e ravennate e che ereditasse le loro vecchie tradizioni (4); solo il Brandileone e lo Zachariä avevano supposto un rapporto fra lo Studio bolognese e le scuole del mezzogiorno d'Italia (5), notando la diffusione e la conoscenza delle fonti del diritto romano nelle provincie meridionali nella seconda metà del secolo XI e nel seguente, e ponendo in rilievo un rapporto indiretto in cui sarebbesi potuto trovare Irnerio colla corte normanna per il matrimonio di Ruggero I (1089) con una zia di Matilde di Toscana. Oggi

---

(1) Fitting, *Jurist. Schrift.*, 170 seg.

(2) Dydyński, *Beit. z. handschr. Ueberlief. d. Iust. Rechtsquell*, I, 77.

(3) Ficker, *Forschung. z. Reichs- u. Rechtsgesch. Italiens*, IV, 136 segg.

(4) Schupfer, *Manuale di stor. d. Dir. ital.*, 361.

(5) Brandileone, *Il Diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, 1884, p. 13. Zachariä v. Lingenthal, *Il Dir. Rom. nella bassa Italia e la scuola giuridicadi Bologna (Rendic. dell'Ist. Lomb.*, Serie II, vol. XVIII, fasc. 18). Questa ipotesi corrisponde ad una consimile che è stata propugnata in altri campi di studî; così si volle scoprire nell'arte dei maestri pisani una filiazione dell' arte del mezzogiorno.

il processo storico apparisce in più chiara luce; Bologna si collega direttamente con Roma per mezzo d'Irnerio, che insegnò in ambe le scuole; alla *mater legum* succede la *magistra legum*. In Bologna, avente già un collegio di giudici e un'antica scuola di arti, situata in posizione centrale fra Roma, Pisa, già note in Francia nel 1065 per gli studi del diritto (1), Pavia e Ravenna, discendono i raggi della vecchia scienza giuridica di queste più vetuste scuole. Irnerio vi reca da Roma una scienza già adulta, di antiche e forti tradizioni, e codici insigni; Pisa ben presto contribuirà alla critica del Digesto col suo famoso manoscritto; Pavia trasmette a Bologna la glossa, i metodi propri, e la tecnica della trattazione, tanto seguita dai Bolognesi, Ravenna pur essa le sue antiche tradizioni di cultura e probabilmente l'eco della scienza orientale (2). Così in Bologna da molte scuole si adunano codici vetusti provenienti da recensioni distinte e diverse, filiazioni di antichi capo-stipiti mantenuti per tradizioni nelle scuole, e quindi è che in Bologna si trovano una larga discussione di varianti dei testi, e diverse *literae* o recensioni, come la *litera vetus*, la *antiqua*, la *communis*, la *nova*. In Bologna si concentrano due tendenze scientifiche, l'una classica del trattato, l'altra, forse germanica, della glossa (3), che trovano in Irnerio la loro più insigne affermazione.

Come è naturale a pensarsi, questi trattati spargono molta luce sulla vita e sulla operosità scientifica d'Irnerio, e ci pongono in grado di meglio apprezzare il valore della sua scuola.

Ed infatti ammesso che le *Quaestiones* sono scritte verso il 1082, siccome esse sono il frutto di una mente matura e già molto avanzata nella scienza, ed è certo che il grande dottore avanti che professasse in Roma, era stato *magister in artibus*, è necessario riportare la nascita sua verso il 1050. Nè ci si può spingere più in addietro, perchè dall'altra parte la cronaca Urspergense ricorda Irnerio sotto l'impero di Lotario II: l'ultimo atto pubblico nel quale egli comparisce è del 1125 (4). Probabilmente quindi Irnerio co-

---

(1) Accenniamo fin d'ora l'idea, sulla quale torneremo in un prossimo studio, che anche una corrente toscana di scienza giuridica confluisca a Bologna; da molti indizî può argomentarsi che la conoscenza delle fonti nel secolo XI era in Toscana molto diffusa e progredita, e che forse alcuni testi della letteratura pre-irneriana ebbero per patria questa regione.

(2) Tamassia, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, 1888.

(3) Questa notevole distinzione fu formulata da Zdekauer (*Il Dir. Rom. nel Comune antico di S. Gimignano*, in « Studi Senesi », XI, 2), e ci sembra di molto valore storico.

(4) Ficker, *Forsch.*, IV, doc. 99. — Ricci, op. cit., doc. XXXIV.

minciò a insegnare a Bologna il diritto avanti il 1090, e con ogni verosimiglianza furono suoi scolari i legisti bolognesi che appariscono nelle carte bolognesi della fine del secolo XI e dei principi del secolo seguente, fra i quali ricordiamo Walfredo, Giovanni Bono, Marchisello, Gandolfo, Pietro di Monte Armato, Lamberto, Tegrimo, Angelo, Fantino, Ugo, Gerardo, e Raimondo di Zena (1). Ciò l'arguiamo anche dall'età di questi legisti, e dalla supposizione, ci sembra fondata, che se è vero il criterio stabilito dal Ficker, che i giudici sieno collocati nei documenti regolarmente a seconda della loro età, non vi è motivo di pensare che un eguale criterio non fosse applicato anche ai causidici. Sembra che il dottore bolognese consacrasse la maggior parte della sua vita alla scienza, e segnatamente gli anni della giovinezza e della virilità: di ciò abbiamo testimonianza nelle *Quaestiones* e nella *Summa* che appartengono al secolo XI, non che nella maggior parte delle sue glosse, le quali si collegano direttamente e prossimamente a quei testi. Soltanto tardi pare si affacciasse alla vita pubblica; e di vero per la prima volta comparisce in un giudicato della contessa Matilde del 1113. Fra le sue opere debbono annoverarsi oltre quelle esaminate il *De Aequitate*, una monografia sopra le *actiones* della quale possediamo una parte (2), e forse la *Summa legis langobardorum* edita già da Anschütz.

Quanto al successivo movimento scientifico, altri resultati importanti vengono in luce da queste opere. Difatti acquistiamo un più giusto concetto del valore dell'opera dei glossatori, i quali grandemente perdono nel confronto col maestro. In generale l'attività loro apparisce più che altro un'esplicazione dei metodi seguìti da Irnerio. Alcuni assolutamente decadono dall'altezza della loro fama; fra questi principalmente Rogerio, perchè apparisce chiaro che la sua *Summa* per la massima parte è la riproduzione letterale di quella d'Irnerio. Tanto è vero che Buoncompagno da Firenze a buon diritto lamentava, che i legisti di Bologna si copiavano gli uni gli altri senza coscienza. In generale può dirsi che le glosse d'Irnerio valgono almeno quanto quelle dei suoi successori, e che la sua *Summa* supera le posteriori compresa quella famosa di Azone.

Ha rilevato il Fitting dall'esame coscienzioso di questi trattati

(1) Schupfer, *Le origini della Università di Bologna*, 1889, p. 7. E vedansi le fonti ivi citate.

(2) Fitting, *Jurist. Schrift.*, p. 134 segg.

irneriani, che due scritture finora comprese della letteratura prebolognese debbono assegnarsi al periodo irneriano, e sono il frammento del manoscritto di Bamberga, già edito dallo stesso Fitting, e il *Brachylogus iuris civilis,* sulla cui antichità tanto si è disputato in questi ultimi tempi, appunto per l'eccellenza della fattura sua. Era considerato infatti come uno degli astri maggiori della letteratura pre-irneriana, ma per le nuove ricerche va perdendo molta della importanza storica che gli si attribuiva generalmente. Esso è modellato sulla *Summa,* dalla quale trae origine. Non crediamo peraltro, che questo nuovo resultato per la storia del *Brachylogus* possa avere alcuna influenza per la soluzione della questione tanto dibattuta in questi ultimi anni sopra la patria di quel testo. Difatti se da un lato può giovare all'opinione dell'origine orleanese l'età più recente di questo trattato, dall'altro l'aumentarsi dei suoi rapporti con opere di scuole italiane starebbe piuttosto a favore della sua origine italiana. Ma su questo punto ci riserbiamo di svolgere alcune idee in un altro studio. Piuttosto lo scomparire del *Brachylogus* dall'antichissima letteratura giuridica giova a dare risalto al valore della *Summa* d'Irnerio, la quale diviene il primo trattato sistematico di diritto.

Invece altri rapporti colla scienza francese mostra la *Summa* d'Irnerio: difatti con qualche fondamento possiamo supporre, che alla sua scuola accorressero anche degli stranieri, se la *Summa* è una delle fonti principali della *Somma al Codice* in lingua provenzale, la cui edizione viene preparata dal Fitting e dal Suchier di Halle (1). Di più senza una potente iniziativa come quella d'Irnerio non poteva sorgere una letteratura così ricca e così inspirata alle fonti, come la così detta letteratura anglo-normanna illustrata da Caillemar, la quale è di poco posteriore ad Irnerio (2). Si deve appunto a questa preparazione, e all'ambiente adatto, se ben presto insegnanti italiani professarono nelle scuole francesi, come Rogerio secondo le nuove ricerche di Fitting, e il Piacentino. Del resto è naturale pensare, che gli scolari francesi accorressero alle lezioni d'Irnerio, dal momento che vediamo pure scolari francesi scendere in Italia alle scuole di diritto avanti che sorgesse un giurista di

---

(1) Fitting in « Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. », 1891, XXXVII, p. 763 segg. Suchier, *Manuscrits perdus de la Somme provencale du Code de Iustinien* (Ann. d. Midi, VI, a. 1894).

(2) Caillemer. *Le Droit civ. dans le provinces Anglo Normandes au XII siècle,* 1883.

gran fama come il grande dottore di Bologna; così il monaco di Marsilia della nota lettera del 1065 scriveva al suo superiore di volere andare a Pisa per studiarvi il diritto (1). Ben si scorge che una mutua corrente d'influenza intellettuale passava fra Italia e Francia; da quella lo studio del diritto, da questa poi la cultura poetica, due fra gli elementi principali della vita intellettuale del tempo.

Riassumendo, resulta dal fino a qui esposto, che, se per l'addietro era più che altro una intuizione storica felice e verosimile quella del Fitting circa la continuità della tradizione scientifica del diritto romano durante il Medioevo, oggi non può dubitarsi più che questa tradizione si conservasse a traverso i secoli. Ne sono una conferma splendida queste due opere irneriane edite da Fitting, come ne era del resto una prova stringente la glossa di Colonia che attesta quanto una scuola longobardistica come quella pavese risentisse viva l'influenza delle assai fiorenti scuole romanistiche del tempo. Le traccie di diritto ante-iustinianeo che la *Summa* conserva, e i vestigi di Gaio indicano continuità di tradizione nella scuola. Così la letteratura giuridica che comincia colla Glossa Torinese di poco posteriore a Giustiniano e che termina cogli scritti dei glossatori bolognesi è una lunga catena collegante il mondo antico coll'età dei Comuni, i cui anelli sono rappresentati da una serie di scritture, fra le quali primeggiano le chiose aggiunte alla Glossa Torinese, la Glossa Pistoiese, le *Exceptiones Petri,* e le opere pavesi. Se dunque la tradizione scientifica fu meno vivace nel periodo longobardo, pure non si spense mai, e, ravvivata dai Carolingi, potè nel secolo XI produrre un rifiorimento di studi.

Così su Irnerio convergono a traverso i secoli dell'età di mezzo i raggi della scienza classica, che per lui riacquistano nuovo splendore: all'antico diritto infonde vita novella, e così rigogliosa, che il diritto diviene ben presto uno degli elementi principali della vita intellettuale della fine del Medioevo, e perfino della vita popolare. D'ogni parte ferve il lavoro per l'elaborazione del giure; la Chiesa, che aveva avuto Irnerio nella scuola di Roma, attende a porre le basi del grande edifizio del diritto canonico; nei Comuni si compilano gli statuti, mentre le scuole vi fioriscono, e per l'affluenza degli scolari Azone deve insegnare sulla pubblica piazza. Il popolo stesso prende parte in questo generale interessamento per ciò che si rife-

(1) Martene e Durand, *Vet. Script. et Mon. ampl. coll.*, I. c. 470 seg.

risce alla vita giuridica, tanto che possono i predicatori trattare dai pulpiti delle vere questioni di diritto come oggi si tratterebbe della questione sociale: così S. Bernardino può in una predica occuparsi del contratto di soccida. La scienza del diritto si diffonde rapidamente per tutta l'Europa, ma nessuno della scuola fondata da Irnerio raggiunse l'altezza scientifica del maestro.

Il pensiero d'Irnerio è semplice e solenne e trova esatta corrispondenza nella forma in cui è espresso; quello dei suoi successori ben presto si perdè nella minuta analisi, nella sottile casuistica, e nell'abuso delle forme logiche. Similmente alla severa e solenne cattedrale romanza del mille succedeva in breve ora la cattedrale gotica, in cui le linee s'intrecciano in mille forme fantastiche, tanto che bene spesso la ricchezza ornamentale torna a danno del concetto d'insieme.